Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte I
A-6114/2009

Sentenza del 28 marzo 2011

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Alain Chablais, Lorenz Kneubühler,
cancelliere Federico Pestoni.

Parti

A._____**,**
ricorrente,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore,

Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza.

Oggetto

Canone di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi.

Fatti:

A.
Con formulario dell'11 novembre 2004, il signor A._____ ha annunciato alla Billag SA di possedere una radio e una televisione presso il suo domicilio di B._____. A partire dal 1° dicembre 2004 egli è quindi stato assoggettato al canone radiotelevisivo.

B.
In data 2 ottobre 2006, Billag SA ha inoltrato al signor A._____ la fattura, dell'importo di CHF 112.60, relativa alla ricezione privata di programmi radiofonici e televisivi per il 4° trimestre del 2006.

C.
Nel mese di novembre del 2006, a seguito della separazione con la moglie, il signor A._____ ha lasciato il proprio domicilio per stabilirsi temporaneamente presso parenti. Nel frattempo, l'ex moglie ha fatto richiesta a Billag SA di poter ricevere le fatture a proprio nome. Pertanto, Billag SA ha provveduto a crearle un nuovo numero cliente.

D.
In data 27 ottobre 2006, il signor A._____ ha contattato telefonicamente Billag SA per annunciare il cambiamento di domicilio da Via C._____, B._____ – dove abitava con la moglie –, a D._____.

E.
Malgrado i richiami inoltrati da Billag SA in data 13 dicembre 2006, 19 marzo 2007 e 18 giugno 2007, il signor A._____ non ha saldato l'importo della predetta fattura relativa al 4° trimestre del 2006. In data 3 aprile 2007, il signor A._____ ha nuovamente contattato Billag SA, lamentandosi del fatto che durante l'ultimo colloquio telefonico, nessuno lo avrebbe avvisato di mandare uno scritto per notificare la fine del possesso di apparecchi atti alla ricezione radiotelevisiva.

F.
Il 4 ottobre 2007, Billag SA ha avviato una procedura esecutiva per l'incasso forzato della somma ancora scoperta presso l'Ufficio esecuzioni di Lugano. Quest'ultimo ha notificato il precetto esecutivo n. (…) del 12 ottobre 2007 al signor A._____, contro il quale, in data 16 ottobre 2007, egli ha interposto tempestiva opposizione.

G.
In data 6 dicembre 2007, Billag SA ha invitato il signor A._____ a volersi esprimere sulla vertenza motivando la propria opposizione, in ossequio al diritto di essere sentito ex art. 29 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Tuttavia, il signor A._____ è rimasto silente.

H.
Con decisione del 5 febbraio 2008, Billag SA ha confermato l'esistenza del credito ed ha rigettato l'opposizione del signor A._____ condannandolo inoltre al pagamento delle spese esecutive per un importo di fr. 35.--.

I.
Con scritto del 4 marzo 2008, il signor A._____ ha impugnato la predetta decisione adducendo che Billag SA avrebbe dovuto dedurre dal cambiamento di intestazione delle fatture richiesto dalla sua ex-moglie il fatto che egli non era più domiciliato presso Via C._____, B._____, e che la prima istanza avrebbe pure dovuto informarsi circa il suo nuovo recapito. Il signor A._____ inoltre ha contestato di dover pagare la fattura in questione posto che la stessa sarebbe già stata saldata dalla ex-moglie e che lui in quel periodo avrebbe soggiornato presso parenti, a loro volta soggetti al canone di ricezione di programmi radiotelevisivi.

J.
Con decisione del 28 agosto 2009, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha respinto il ricorso del signor A._____, confermando la decisione di Billag SA.

K.
In data 25 settembre 2009, il signor A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) evocando in buona sostanza le stesse motivazioni prodotte in sede di ricorso dinanzi all'autorità inferiore.

L.
Billag SA e UFCOM (di seguito: autorità inferiore), chiamate a pronunciarsi sul gravame, si sono sostanzialmente riconfermate nelle motivazioni espresse in occasione delle rispettive decisioni.

M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei

considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFCOM, che è un Ufficio federale subordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.

1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma la decisione del 5 febbraio 2008 di Billag SA, il ricorrente è particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 PA). Tanto più visto che il provvedimento avversato comporta un onere pecuniario. Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.

1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia

limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenza del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ª ed. Zurigo 1998, n. 674 e segg.).

3.

3.1. Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (decisione del Tribunale amministrativo federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007, consid. 4.2 e le referenze ivi citate).

3.2. Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il possesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concernenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento del canone è escluso.

3.3. In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avvenimento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (decisione del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005, consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste basi, l'amministrazione può non da ultimo pretendere dal singolo delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai

suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (decisioni del Tribunale federale 2C_629/2007, consid. 2.1; 2A.621/2004 del 3 novembre 2004, consid. 2.1).

4.
Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM conferma che il ricorrente è tenuto al pagamento del canone per il periodo tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre successivo, ovvero per il 4° trimestre del 2006. L'autorità inferiore ha ritenuto infatti che il ricorrente non ha mai annunciato a Billag SA alcuna mutazione della sua situazione con ripercussioni sull'obbligo di pagare il canone.

Da parte sua, il ricorrente è invece dell'avviso che per statuire sul suo obbligo di pagamento del canone sia invece determinante l'annuncio del 4 agosto 2006 – avvenuto telefonicamente –, con cui la sua ex-moglie, a seguito della separazione, ha comunicato a Billag SA la volontà di modificare l'intestazione delle fatture al fine di riceverle a suo nome, creando, di fatto, a far tempo dal 1 ottobre 2006, un nuovo numero cliente. Stante tale richiesta, a detta del ricorrente, Billag SA avrebbe in ogni caso dovuto indagare ulteriormente sul suo nuovo recapito e sul suo mutato obbligo di soggezione al canone.

A torto. In quell'occasione ella ha in effetti annunciato unicamente un cambiamento di indirizzo, riguardante solo ed esclusivamente la sua persona, che nulla ha influito riguardo all'obbligo di pagamento del qui ricorrente. Quest'ultimo, dal canto suo, non ha inizialmente comunicato alcunché a Billag SA, né il cambiamento di domicilio, né tantomeno la cessazione della detenzioni di apparecchi atti alla ricezione radiotelevisiva. Soltanto in un secondo momento, e meglio in data 27 ottobre 2006, il ricorrente ha contattato telefonicamente Billag SA, limitandosi tuttavia a comunicare il cambiamento del proprio indirizzo da Via C._____, B._____, in D._____.

In sostanza, l'agire del ricorrente costituisce unicamente un annuncio di cambio d'indirizzo senza rilievo sull'obbligo di pagamento del canone.

5.
Dagli atti emerge che il ricorrente, a partire dal 1° dicembre 2004, è sempre stato annunciato presso Billag SA come detentore di apparecchi radiotelevisivi, e ciò senza alcuna interruzione temporale. Si rileva pertanto che il ricorrente non ha mai annunciato la cessazione della detenzione di tali apparecchi a partire dal 1°ottobre 2006 e per tutto il

periodo – fino al 31 dicembre 2006 – a cui fa riferimento la fattura, ancora scoperta, che qui ci occupa. Il fatto che la ex-moglie abbia cominciato a ricevere – e pagare – le fatture da Billag SA proprio a partire dal 1° ottobre 2006, risulta irrilevante ai fini dell'obbligo di pagamento del canone del qui ricorrente, trattandosi di un altro, distinto, numero cliente. Inoltre, l'apertura da parte della ex-moglie di un nuovo conto cliente, non consente a Billag SA di dedurre che l'ex marito, qui ricorrente, non sia più in possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e radiofonica. Infatti, in difetto di un annuncio al momento della separazione dalla moglie che desse conto del fatto che non possedeva più apparecchi atti alla ricezione televisiva e radiofonica secondo quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, il ricorrente era – ed è tuttora – ancora tenuto al pagamento del canone radiotelevisivo per il 4° trimestre del 2006 posto che lo stesso non ha alcuna relazione con l'indirizzo dell'utente quanto piuttosto con l'utente medesimo. Sia come sia, vista l'amministrazione di massa che caratterizza il mandato di riscossione del canone radiotelevisivo conferito alla prima istanza, non si può pretendere da quest'ultima che indaghi su ogni singolo caso sulla base dell'annuncio di terze persone. Infine, il ricorrente non ha portato alcun elemento di prova circa il preteso pagamento del canone per il 4° trimestre del 2006 riferito al n. di cliente (…).

Occorre infine osservare che le circostanze non mutano quand'anche il ricorrente, durante il periodo in oggetto, abbia effettivamente alloggiato presso parenti, i quali – essendo a loro volta soggetti al canone radiotelevisivo – hanno correttamente pagato per il periodo in questione. Infatti, in mancanza di un annuncio valido di cessione della detenzione di apparecchi atti alla ricezione radiofonica e televisiva, nemmeno tale fatto può liberare il ricorrente dall'obbligo di pagare il canone fino al 31 dicembre 2006 (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4466/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 5.3; A-2255/2006 del 4 luglio 2007, consid. 3.2; A-2250/2006 del 26 aprile 2007, consid. 3).

6.

Per quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV – sull'importanza del quale gli utenti vengono per altro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fattura del 2 ottobre 2006 agli atti, in cui è menzionata in grassetto la frase “Cessazione dell'esercizio”) –, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Di conseguenza, viene confermato il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. (…) del 12 ottobre 2007 emesso dall'Ufficio esecuzioni di Lugano.

7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lui versato il 19 ottobre 2009. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto. Di conseguenza, viene confermato il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. (…) del 12 ottobre 2007 emesso dall'Ufficio esecuzioni di Lugano.

2.
Le spese processuali, pari a fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lui a suo tempo versato.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
Comunicazione a:

– ricorrente (Atto giudiziario)
– Billag SA (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 1000231279; Atto giudiziario)
– Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: